Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Lunedì, 15 settembre 1924** **Numero 217**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì* — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina - (*). — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci.* — Venezia *S. Serafin* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1374.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1924, n. 1374.

Norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sanzioni portate dal decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, sono applicate dagli intendenti di finanza, con proprio decreto penale e con le norme di cui al R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

I decreti penali, se non impugnati, od in ogni caso le sentenze di condanna, saranno pubblicate in almeno due giornali a cura ed a scelta dell'intendente, e le spese relative saranno a carico del condannato.

Art. 2.

Le analisi occorrenti per l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, potranno essere eseguite, oltre che dai laboratori, di cui al capoverso dell'articolo 17 del decreto stesso, dai laboratori compartimentali delle dogane ed imposte indirette, sempre che i relativi campioni siano stati prelevati a cura dell'autorità finanziaria, anche all'infuori dei casi relativi all'applicazione degli articoli 5, 7 e 15 del predetto decreto-legge Luogotenenziale.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle analisi, nei casi di grande affluenza di campioni, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato potranno assumere, sotto la loro responsabilità, analizzatori temporanei, a compenso giornaliero.

Il compenso graverà sui fondi anticipati per l'esecuzione del servizio.

Art. 4.

A parziale modifica dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, i campioni da prelevare in ese-

cuzione del predetto e del presente decreto, saranno pagati al prezzo corrente di vendita od in ogni caso in misura di non oltre una lira al litro.

Art. 5.

Nei casi in cui siano constatate contravvenzioni agli articoli 6, 8 secondo capoverso, 12, 13 del citato decreto n. 729, ed in genere nei casi in cui non occorre analisi chimica, il decreto penale dell'intendente di finanza è emesso in base ai verbali degli agenti che hanno scoperto le contravvenzioni.

In tutti gli altri casi, il decreto dell'Intendente verrà emesso sulla base della relazione motivata dell'analisi chimica. L'Intendente però, in ogni caso, ordinerà il sequestro della merce dovunque si trovi.

Art. 6.

All'art. 19 del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui il decreto dell'intendente venga impugnato nei riguardi dell'analisi, la domanda di revisione dell'analisi stessa dovrà essere fatta contemporaneamente all'atto impugnativo ed essere corredata della ricevuta del deposito in tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione, a titolo di compenso e spese. Tale deposito verrà restituito ove la revisione riesca favorevole al richiedente. In mancanza di richiesta di revisione si riterrà accettata la prima analisi ».

Art. 7.

Ai servizi di vigilanza contro le frodi del commercio dei vini sarà particolarmente provveduto con personale della Regia guardia di finanza, il quale per i servizi fuori sede, avrà diritto al pagamento delle indennità di missione o di trasferta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Ai sottufficiali e ai militari di truppa sarà inoltre corrisposta l'indennità di cui all'art. 12 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nei bilanci della spesa del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze, entro il complessivo limite di annue L. 800,000, gli aumenti di stanziamento necessari per l'esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto e nel decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 77. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1375.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1924, n. 1372.

Modificazioni alla tassa di consumo sul caffè ed alle imposte di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 dell'allegato *A* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, che istituì la tassa di consumo sul caffè, e 1 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, numero 1593;

Visti i Regi decreti-legge 26 gennaio 1922, n. 15 e 13 agosto 1922, n. 1139;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593 è modificato come segue:

All'atto della importazione del caffè viene riscosso un diritto complessivo per quintale di:

L. 1200 per il caffè in grani ed in pellicole proveniente da Paesi ammessi al trattamento doganale convenzionale;

L. 1320, per il caffè in grani e in pellicole proveniente da Paesi ai quali si applica la tariffa generale;

L. 1848, per il caffè tostato.

Dette somme sono comprensive dei dazi doganali, dell'aggio e della tassa di consumo; l'importo di quest'ultima è rappresentato dalla differenza tra la somma complessiva e l'ammontare dei diritti doganali e dell'aggio.

Le dogane provvederanno a versare in Tesoreria le singole quote con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio dell'entrata.

Art. 2.

L'imposta sulla fabbricazione della cicoria e di ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè è portata a L. 420 il quintale.

Nella stessa misura è riscossa la sopratassa di fabbricazione sui surrogati del caffè importati dall'estero.

Art. 3.

L'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno e la corrispondente sopratassa sullo zucchero importato dall'estero sono elevate a L. 400 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a L. 384 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per i prodotti contenenti zucchero importati dall'estero, ferma la misura della sopratassa stabilita col presente decreto, si applicano le norme di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 5 marzo 1920, n. 206.

Art. 4.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato, surrogati del caffè e zuccheri nei magazzini o depositi non vincolati alla finan-

za dovrà farne denuncia all'autorità finanziaria locale entro cinque giorni dalla data suddetta.

Potrà essere omessa la denuncia per i magazzini o depositi nei quali si trovino non più di Kg. 50 di caffè e di Kg. 100 di surrogati del caffè o di zuccheri.

Alla riscossione del supplemento dei diritti provvederanno gli intendenti di finanza con atto di ingiunzione nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento delle quantità di caffè, surrogati del caffè o zuccheri esistenti nei depositi e magazzini all'atto dell'applicazione del presente decreto.

In linea eccezionale e sempre che concorrano, a giudizio degli intendenti di finanza, speciali circostanze, essi potranno accordare dilazioni al pagamento di detto supplemento per un termine non superiore ad un mese.

Art. 5.

La mancata od inesatta denuncia dei prodotti esistenti nei magazzini di cui all'art. 4 è punita con una pena pecuniaria nella misura del triplo della differenza dei diritti dovuti sulle quantità non denunciate.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 75. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1376.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1924, n. 1373.

Abolizione della imposta generale sul consumo del vino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta sul vino istituita con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1635, modificata coi successivi Regi decreti 18 agosto 1920, n. 1183; 17 luglio 1921, n. 975 e 12 luglio 1923 n. 1510 e ridotta con R. decreto 23 maggio 1924, n. 851, è abolita con effetto dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto ed è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la liquidazione definitiva delle quote d'imposta dovute sul vino venduto o comunque consumato a tutto il giorno antecedente alla data di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 76. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1924.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, col quale furono concesse facilitazioni all'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

I MINISTRI
PER LE FINANZE E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante provvedimenti in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria;

Decretano:

Art. 1.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, debbono essere presentate al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale industria) accompagnate dai seguenti documenti:

a) progetto sommario delle opere da costruire con riferimento a quelle eventualmente già esistenti nella zona dei giacimenti carboniferi da sfruttare e descrizione sommaria delle macchine e materiali necessari per ciascuna delle opere anzidette;

b) elenco dettagliato delle macchine e loro parti e dei materiali metallici per cui si chiede l'importazione in franchigia doganale, distinti per quantità e qualità;

c) sommaria esposizione delle ragioni che consigliano di ricorrere all'estero per l'acquisto dei macchinari e materiali di cui sopra.

I Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze potranno richiedere tutti quegli altri documenti che stimeranno utili ai fini dell'art. 2 del decreto-legge anzidetto.

Art. 2.

Riconosciuto, previa intesa fra i due Ministeri suddetti, che concorrono le condizioni per la concessione della franchigia doganale contemplata nell'art. 1 del decreto-legge surriferito, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo con quello delle finanze, emette il decreto Ministeriale di concessione per le macchine ed i materiali metallici da impor-

tare, fissando nel decreto stesso un termine entro il quale i macchinari e i materiali ammessi alla franchigia doganale debbono essere impiegati e posti in esercizio.

La concessione è vincolata all'effettivo impiego delle macchine e materiali, ivi compresi, per l'esercizio dell'industria estrattiva carbonifera segnalata nell'istanza.

Art. 3.

I macchinari, loro parti e i materiali metallici compresi nel decreto di concessione, saranno ammessi all'introduzione nel Regno sotto il regime della temporanea importazione con le norme che saranno fissate dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

I materiali e le macchine importati temporaneamente sono soggetti alla vigilanza dell'amministrazione finanziaria finchè non siano stati posti in opera e ammessi definitivamente all'esenzione di dazio.

Le norme per la vigilanza, che potrà essere saltuaria o permante, saranno stabilite dal direttore capo della circoscrizione doganale, il quale potrà anche prescrivere la tenuta da parte dell'industriale di un registro di carico e scarico.

Art. 5.

Il definitivo esonero del dazio doganale ed il proscioglimento della garanzia prestata per le macchine ed i materiali di cui sia stato accertato il collocamento in opera, e l'impiego, si accordano dalla dogana solo quando, a cura dell'industriale interessato le venga esibito un certificato rilasciato dal Ministero dell'economia nazionale, dal quale risulti che le macchine ed i materiali pei quali l'esonero dal dazio è concesso, siano in esercizio nei termini di tempo fissati dal decreto di concessione.

Per le macchine ed i materiali rimasti, giacenti ma non impiegati per l'uso pel quale la franchigia fu concessa, si riscuote il relativo dazio.

Art. 6.

Sono a carico degli industriali interessati le indennità spettanti agli impiegati ed agli agenti della guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei servizi di vigilanza presso gli stabilimenti, nonchè quelle dovute ai funzionari delegati dal Ministero dell'economia nazionale per gli accertamenti necessari alla applicazione delle presenti norme.

Art. 7.

Per gli esplosivi e relative caspule ed inneschi, la franchigia doganale sarà accordata di volta in volta, ed in seguito ad apposita domanda, con determinazione del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero dell'economia nazionale, per i quantitativi non superiori al fabbisogno di un semestre.

La concessione verrà fatta quando si tratti di esplosivi e relativi accessori non prodotti correntemente dall'industria nazionale, ovvero quando le condizioni del mercato interno siano tali da giustificarne la provvista all'estero.

Art. 8.

La franchigia doganale per gli esplosivi di cui sopra, è vincolata all'osservanza delle norme già stabilite con decreto Ministeriale 9 novembre 1923, in applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274, che concede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti esplodenti destinati ad uso agricolo ed industriale.

Art. 9.

E' riservato al Ministro per le finanze la facoltà di stabilire, caso per caso, norme speciali per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli e per la vigilanza e il controllo sui materiali e sulle macchine importati in esenzione di dazio doganale e sugli esplosivi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 luglio 1924.

I Ministri: DE' STEFANI — NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

Si comunica che la media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 15 al 21 settembre 1924 è stata fissata in L. 443 rappresentanti L. 100 dazio nominale e L. 343 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 206

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 settembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 54	Belgio	114 74
Londra	101 709	Olanda	8 78
Svizzera	428 70	Pesos oro	18 11
Spagna	300 33	Pesos carta	7 97
Berlino	—	New-York	22 785
Vienna	0 0323	Oro	439 64
Praga	68 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 20
	3.50 % » (1902)	78 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 77
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	83 45

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.